

FEDERLIBERI INFORMA

CIRCOLARE

Treviso, li 13 febbraio 2020.

Circolare n. 02/2020.



Scadenario

- Principali scadenze dal 16 febbraio 2020 al 15 marzo 2020 pag. 2



Informative e news

Ultime novità fiscali	pag. 6
La Certificazione Unica 2020	pag. 7
Le novità del modello di dichiarazione annuale Iva 2020 relativo all'anno 2019	pag. 8
Autoliquidazione Inail 2019/2020	pag. 10
Aliquote contributive Inps 2020 per gli iscritti alla gestione separata	pag. 11
Dichiarazione tardiva dei redditi per il periodo d'imposta 2018	pag. 13
Stampa dei registri contabili	pag. 14
Scadenza al 28 febbraio 2020 per l'invio dei dati della dichiarazione precompilata	pag. 16
Proseguono i chiarimenti in tema di corrispettivi telematici	pag. 17
Appalti e subappalti: il nuovo regime di controllo sulle ritenute d'acconto	pag. 19
Novità Imu – Indicazioni operative	pag. 25



Scadenario mese di febbraio 2020

10/02/2020

- **Credito d'imposta negoziazione assistita 2019**

Termine ultimo per la richiesta del credito d'imposta spettante per le spese (avvocato / arbitro) pagate nel 2019 relative ai procedimenti di negoziazione assistita / conclusione dell'arbitrato con lodo, tramite l'apposito modello disponibile sul sito Internet www.giustizia.it.

17/02/2020

- **IVA – mensili e trimestrali speciali**

Termine ultimo per il pagamento di:

- Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell'imposta dovuta;
- liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2019 da parte dei contribuenti "speciali" e versamento dell'imposta dovuta, considerando l'eventuale acconto già versato.

- **RITENUTE (sui pagamenti effettuati nel mese di dicembre)**

Si ricorda il versamento delle ritenute operate a **gennaio** relative a:

- redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040);
- redditi di lavoro dipendente e assimilati (Co.co.co. e lavoratori a progetto – cod. tributo 1001);
- rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);
- utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
- contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e apporto di capitale o misto (codice tributo 1040) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto;
- operate da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera (cod 1019/1020);
- operate da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve.

- **TFR SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA**

Si ricorda il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2019 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2019.

- **INPS CONTRIBUTI IVS**

Termine ultimo per il versamento della quarta rata fissa per il 2019 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.

- **INPS DIPENDENTI**

Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio.

- **INPS DIPENDENTI – GESTIONE SEPARATA**

Si ricorda il versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di **gennaio** ed il versamento del contributo sui compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionale e agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 24% ovvero 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

20/02/2020

• **ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI**

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2019.

25/02/2020

• **ELENCHI INTRASTAT – mensili**

Scade oggi la presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili).

Si rammenta che:

- sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi);
- la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;
- i soggetti non obbligati all'invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

28/02/2020

• **ROTTAMAZIONE RUOLI VERSAMENTI**

Si ricorda il:

- Versamento seconda rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019;
- versamento seconda rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019;
- versamento terza rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019;
- versamento terza rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019.

• **ROTTAMAZIONE RUOLI RISORSE UE VERSAMENTI**

Scade oggi il termine per il versamento terza rata delle somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dall'IVA all'importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019.

• **INPS REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO**

Ultimo giorno per l'invio telematico all'INPS, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attività d'impresa, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato contributivo (base imponibile = reddito forfetario e riduzione contributiva del 35%).

Entro tale data può essere comunicata la revoca del regime agevolato con effetto dall'1.1.2020.

• **IRPEF INVIO SPESE DETRAIBILI MOD. 730/2020 PRECOMPILATO**

Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2020 PF precompilato, dei dati delle:

- spese funebri 2019;

- spese 2019 per gli interventi di recupero edilizio / risparmio energetico su parti comuni, da parte degli amministratori di condominio;
- spese frequenza asilo nido 2019.

- **IRPEF INVIO SPESE VETERINARIE MOD. 730/2020 PRECOMPILATO**

Ultimo giorno per l'invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese veterinarie 2019 ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2020 PF precompilato, da parte dei veterinari.

- **SCONTO FATTURA/CESSIONE CREDITO INTERVENTI 2019**

Scade oggi il termine Termine ultimo per comunicare all'Agenzia delle Entrate da parte del potenziale beneficiario, a pena di inefficacia:

- il riconoscimento in fattura dello sconto corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi sulle singole unità immobiliari di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico effettuate nel 2019;
- la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi sulle singole unità immobiliari di riqualificazione energetica effettuate nel 2019.

Tale comunicazione va effettuata utilizzando le funzioni disponibili sul sito Internet dell'Agenzia ovvero presentando l'apposito modello (cartaceo / via PEC) approvato con il Provvedimento 31.7.2019

29/02/2020

- **STAMPA REGISTRI CONTABILI**

Scade oggi il termine ultimo per la stampa dei libri contabili (registri IVA, libro giornale, incassi e pagamenti, ecc.) relativi al 2018 da parte di imprese / lavoratori autonomi.

In deroga a quanto sopra, per effetto del DL n. 148/2017 e del DL n. 119/2018, è considerata regolare la tenuta dei registri IVA, in formato elettronico, ancorché non stampati, a condizione che la stampa sia effettuata in sede di controllo.

- **CONSERVAZIONE DIGITALE REGISTRI CONTABILI**

Scade oggi il termine entro il quale effettuare, in alternativa alla stampa, la conservazione digitale dei libri contabili relativi al 2018 ai sensi del DM 17.6.2014.

- **CONSERVAZIONE DIGITALE FATTURE ELETTRONICHE**

Scade oggi il termine entro il quale effettuare la conservazione digitale delle fatture elettroniche relative al 2018 ai sensi del DM 17.6.2014.

- **CONSERVAZIONE DIGITALE DICHIARAZIONI FISCALI**

Scade oggi il termine entro il quale effettuare la conservazione digitale delle dichiarazioni fiscali relative al 2017 ai sensi del DM 17.6.2014.

02/03/2020

- **IVA STAMPATI FISCALI**

Scade oggi l'invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2019 (ricevute fiscali, bolle d'accompagnamento, formulari rifiuti, ecc.) da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.

- **IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICHE**

Scade oggi il termine entro il quale effettuare l'invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:

- ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2019 (soggetti mensili);
- al quarto trimestre 2019 (soggetti trimestrali).

La comunicazione va effettuata utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.

- **IVA MOD. IVA 2020 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICHE**

Scade oggi il termine entro il quale effettuare l'invio telematico del mod. IVA 2020 comprensivo dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (quadro VP) relative:

- ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2019 (soggetti mensili);
- al quarto trimestre 2019 (soggetti trimestrali).

Tale possibilità è stata introdotta dal DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita".

- **CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE**

Scade oggi l'invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi del mese di gennaio, relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica.

- **CORRISPETTIVI SOGGETTI SENZA RT (FASE TRANSITORIA)**

Scade oggi il termine entro il quale effettuare l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di gennaio, da parte dei soggetti obbligati dall'1.1.2020 alla memorizzazione / trasmissione che non dispongono del registratore telematico "in servizio".

- **INPS DIPENDENTI**

Scade oggi il termine entro il quale effettuare l'invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio.

L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

- **REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI**

Scade oggi il versamento seconda rata di € 200 tramite mod. F24 (codice tributo PF99) per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni da regolarizzare.

- **CONSULTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE**

Scade oggi il termine ultimo per l'adesione al servizio offerto dall'Agenzia delle Entrate di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche transitate per SdI comprese quelle memorizzate nel "periodo transitorio".

- **INVIO DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERIODO D'IMPOSTA 2018**

Scade oggi il termine per la presentazione, mediante ravvedimento, della dichiarazione omessa da persone fisiche o società alla data del 30 novembre 2019. Oltre all'invio telematico sarà necessario versare con modello F24 la sanzione ridotta con codice tributo 8911.



Informative e news


➔ ULTIME NOVITA' FISCALI

<p>Studi di settore</p> <p>Ordinanza Corte Cassazione 21.11.2019, n. 30377</p>	<p>L'accertamento analitico - induttivo può essere basato su una "serie di elementi probatori convergenti" rappresentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dall'infedeltà dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore; ▪ dall'incongruenza derivante dall'applicazione degli stessi; ▪ dall'antieconomicità dell'attività svolta; ▪ dall'inattendibilità delle scritture contabili (nel caso di specie, "arbitraria riduzione delle rimanenze finali").
<p>Esoneri trasmissione telematica corrispettivi</p> <p>Decreto MEF 24.12.2019</p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 31.12.2019, n. 305 il Decreto che, relativamente dall'obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ estende l'esonero alle prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri; ▪ prevede che l'esonero per le operazioni "marginali" i cui ricavi / compensi sono non superiori all'1% del volume d'affari dell'anno precedente operi per la "fase di prima applicazione" (anziché limitatamente al 2019).
<p>Tariffe ACI 2020</p> <p>Comunicato Agenzia Entrate 31.12.2019</p>	<p>È stato pubblicato sul S.O n. 47 alla G.U. 31.12.2019, n. 305 il Comunicato che rende nota la Tabella delle tariffe dei costi chilometrici da utilizzare nel 2020 per la determinazione del fringe benefit derivante dall'uso promiscuo dell'auto aziendale in capo ai lavoratori dipendenti / assimilati, nonché per individuare il valore normale dei veicoli in uso ai soci / familiari.</p>
<p>Aliquota IVA interventi superamento barriere architettoniche</p> <p>Risposta interpello Agenzia Entrate 13.1.2020, n. 3</p>	<p>Alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento / eliminazione delle barriere architettoniche è applicabile l'aliquota IVA ridotta del 4% ai sensi del n. 41-ter, Tabella A, parte II, DPR n. 633/72 a condizione che siano rispettati i requisiti minimi previsti dall'art. 8.1.13, DM n. 236/89. Pertanto, se l'opera (ad esempio, installazione ascensore) è realizzata in deroga alle dimensioni minime previste dal citato Decreto è applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10%.</p>

➔ LA CERTIFICAZIONE UNICA 2020

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2020, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2020, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2019, i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

La CU 2020, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.

 Fino al modello CU2019 era presente un solo codice sul campo 6, del quadro delle certificazioni di lavoro autonomo, che identifica generalmente gli altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti (codice 7). A decorrere dal modello CU2020 tale codice è stato sdoppiato in 2 distinti codici:

- codice 7 per gli altri redditi non soggetti a ritenuta;
- codice 8 per i redditi esenti o le somme che non costituiscono reddito.

Con il codice 8 vanno indicati tutti i rimborsi spese (somme che non costituiscono reddito) e tutte le somme che costituiscono reddito per il percipiente, ma sono esenti da imposta (il codice 8 dovrebbe essere utilizzato per indicare, ad esempio, i bolli su fatture dei professionisti riaddebitati ai clienti). In base a tale impostazione, nel caso di percipienti in regime forfetario che riaddebitano il bollo su fattura occorrerebbe indicare con il codice 7 l'importo dei compensi corrisposti non soggetti a ritenuta, e con il codice 8 l'importo dei bolli riaddebitati compilando in tal modo due distinti riquadri nel modello dichiarativo.

Novità

Termini

La CU 2020 si articola in 2 diverse certificazioni:

- il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti entro il 31 marzo;
- il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate.

Come lo scorso anno il termine di invio delle certificazioni all'Agenzia delle entrate differisce a seconda delle informazioni che vengono certificate:

- qualora la CU contenga informazioni da includere nella dichiarazione precompilata del percipiente (ad esempio, le informazioni riguardanti redditi di lavoro dipendente e assimilato), la scadenza di invio all'Agenzia delle entrate è fissata al 7 marzo;
- per le certificazioni che non comprendono dati da inserire nella dichiarazione precompilata, ovvero per le certificazioni contenenti solo redditi esenti, la scadenza di invio è fissata al 31 ottobre, ossia la medesima scadenza del modello 770 (termine introdotto dalla L. 205/2017, mentre negli anni precedenti il differimento avveniva a seguito di specifico provvedimento).



Composizione della certificazione

Il modello ordinario da inviare all'Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:

- frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d'imposta che non hanno presentato il modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;

– Certificazione Unica 2020, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:

- dati anagrafici, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
- certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;
- certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Novità del Modello CU 2020

Nel modello CU 2020 viene introdotto un nuovo campo ove riportare i dati dei premi di risultato relativi ad anni precedenti, in particolare viene previsto un campo apposito da compilarsi qualora l'anno di effettuazione dell'opzione di conversione del premio di risultato in welfare aziendale non coincide con il periodo d'imposta in cui avviene l'erogazione dei benefit.

Vengono poi introdotti 3 nuovi campi nei quali gestire la detassazione del Trattamento di Fine Servizio variabile sulla base del momento in cui il trattamento viene corrisposto rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La CU 2020 comprende anche una nuova sezione per i redditi prodotti dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia per i quali tutti i redditi, diversi da quelli d'impresa, prodotti in euro, concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30%, con un abbattimento minimo di 26.000 euro.

Sono poi previsti appositi campi per il rimpatrio dei lavoratori previsto dalla Legge di Bilancio 2020.

➔ LE NOVITÀ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2020 RELATIVA ALL'ANNO 2019

Con il provvedimento direttoriale prot. n. 8938/2020 del 15 gennaio 2020 l'Agenzia delle entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione annuale Iva 2020 relativo all'anno 2019 con le relative istruzioni di compilazione, al fine di permettere ai soggetti obbligati di assolvere al tradizionale adempimento dichiarativo annuale previsto ai fini Iva.

La dichiarazione, che può essere ordinariamente presentata già dal 1° febbraio ma non oltre il successivo 30 aprile 2020, presenta quest'anno rilevanti novità dal punto di vista strutturale, posto che vengono istituiti 2 nuovi quadri VP e VQ ed inserita una nuova casella nel frontespizio.

Descriviamo pertanto le novità del modello, riservando maggior spazio a quelle ritenute di maggiore interesse.

Il nuovo quadro VP: possibile esonero dalla LIPE relativa al 4° trimestre

Con questo modello dichiarativo viene introdotta la possibilità di non presentare la Comunicazione trimestrale degli esiti delle liquidazioni periodiche (la cosiddetta LIPE) relativa al quarto trimestre (già con riferimento, quindi, al 4° trimestre dell'anno 2019), laddove la dichiarazione Iva annuale contenente i medesimi dati venga trasmessa entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

In pratica, quindi, la LIPE relativa al IV trimestre 2019 **potrà non essere presentata autonomamente** laddove si proceda alla trasmissione della dichiarazione annuale Iva 2020, relativa al periodo d'imposta 2019, tassativamente entro la data del 29 febbraio 2020 (in luogo dell'ordinario termine di presentazione fissato al 30 aprile 2020).

Allo scopo di consentire quanto in precedenza descritto, viene inserito nel modello di dichiarazione Iva annuale un nuovo quadro VP che riproduce sostanzialmente i contenuti della LIPE e che, come detto, non potrà essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente al suddetto termine.

Nelle istruzioni alla compilazione del modello viene precisato che, in linea generale, le modalità di compilazione del nuovo quadro VP fanno rinvio alle istruzioni per la compilazione della LIPE, ad eccezione però della compilazione dei campi 4 e 5 del rigo VP1, in relazione ai quali viene precisato che:

- la casella del campo 4 deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell'Iva di gruppo di cui all'articolo 73, Decreto Iva;
- il campo 5 deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell'anno indicando la partita Iva del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l'azienda, etc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all'attività da quest'ultimo svolta.

Trattandosi, infine, dei dati relativi al 4° trimestre, il quadro VP del modello dichiarativo annuale non prevede rispetto al modello LIPE il rigo VP12 "interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali" in quanto lo stesso, riferito ai trimestrali per opzione, non va evidenziato con riferimento ai dati dell'ultimo trimestre dell'anno.

Il nuovo quadro VQ: emersione del credito derivante da versamenti "non spontanei"

Il nuovo quadro VQ che si articola in 10 caselle per ciascun rigo, consente la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica definiti "non spontanei".

L'esigenza di introdurre queste nuove informazioni nasce dal fatto che le modalità di compilazione del modello dichiarativo annuale dello scorso anno, a seguito dell'inserimento del rigo VL30 e della modifica alle istruzioni alla compilazione del rigo VL33 (iva a credito), non hanno più permesso di evidenziare in tutto in parte il credito annuale Iva in presenza di omessi versamenti periodici (le istruzioni alla compilazione di tale ultimo rigo, infatti, richiedono l'indicazione nel campo 1, del maggiore tra l'importo indicato nel campo 2, riferito all'Iva dovuta, e la somma di quelli indicati nei campi 3, 4 e 5, corrispondenti all'Iva versata).

In particolare nel rigo VL30 del modello di dichiarazione Iva 2020 relativo al 2019 sono stati previsti 2 nuovi campi 4 e 5, contenenti, rispettivamente:

- nel campo 4, l'ammontare dell'Iva periodica relativa al 2019 versata a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell'articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 (cosiddetti avvisi di liquidazione), riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE). In particolare, occorre indicare la quota d'imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 (al netto di sanzioni e interessi) e anno di riferimento 2019, fino alla data di presentazione della dichiarazione;
- nel campo 5, l'ammontare dell'Iva periodica relativa al 2019, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione, a seguito della notifica di cartelle di pagamento (in pratica, le iscrizioni a ruolo presenti in Agenzia delle entrate-Riscossione).

Una volta che si è provveduto alla compilazione del quadro VQ, l'importo che emerge dal rigo VQ1 colonna 7, corrispondente al credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica non spontanei, viene "trasferito" nel quadro VL e più precisamente al rigo VL12 (altro nuovo rigo), per concorrere alla determinazione del credito definitivo da esporre nel successivo rigo VL33.

Senza entrare in questa sede nel dettaglio delle modalità di compilazione del quadro VQ, si osserva come le istruzioni alla compilazione del modello Iva 2020 relativo all'anno 2019 richiamino l'attenzione sul fatto che nel presente modello di dichiarazione Iva 2020 nel rigo VQ1 non possono essere compilate:

- la colonna 4, in quanto la stessa presuppone che sia stato compilato il quadro VQ dell'anno d'imposta precedente (cosa non possibile essendo il quadro VQ di nuova istituzione);
- le colonne 5, 6 e 7 qualora l'anno indicato in colonna 1 sia il 2019, in quanto le stesse interessano versamenti riferiti anch'essi all'anno d'imposta precedente.

Le istruzioni alla compilazione del quadro, infine, evidenziano che la compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VQ non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.

Frontespizio: la buona pagella Isa semplifica compensazioni e rimborsi

Per i contribuenti soggetti alla disciplina degli indicatori sintetici di affidabilità (i cosiddetti Isa) e che nel periodo d'imposta 2018 hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 spettano ai fini Iva

una serie di benefici tra cui:

- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto;
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Conseguentemente, nel modello di dichiarazione annuale Iva 2020 è stata inserita nel riquadro “Firma della dichiarazione” del Frontespizio la casella denominata “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” che dovrà però essere barrata, nonostante la descrizione richiami il solo visto di conformità, per segnalare tutte le situazioni di esonero descritte in precedenza e che comprendono quindi anche l’esonero da prestazione della garanzia per i rimborsi. A conferma di ciò, si richiamano anche le istruzioni alla compilazione del campo 7 denominato “Esonero garanzia” del rigo VX4 riferito ai rimborsi, nelle quali si precisa che il campo non deve essere compilato dai contribuenti che hanno applicato gli Isa e che risultano esonerati ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 11, lettera b), D.L. 50/2017; tale situazione va infatti segnalata, come detto, barrando la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” posta nel riquadro “Firma della dichiarazione” del frontespizio.

Le altre novità del modello Iva 2020

Con riferimento agli altri quadri del modello dichiarativo si segnalano in forma di rappresentazione schematica le seguenti modifiche.

Quadro VA	Nel quadro VA il rigo VA11, lo scorso anno riservato ai “Maggiori corrispettivi per effetto dell’adeguamento ai parametri per il 2017 (imponibile e imposta)” e quindi non più attuale, viene rinominato in “Gruppo Iva articolo 70-bis”, indicazione che lo scorso anno era collocata in VA16, rigo che viene eliminato dal presente modello dichiarativo. Si ricorda che tale rigo è riservato ai contribuenti che a partire dallo scorso 1° gennaio 2020 partecipano a un Gruppo Iva di cui agli articoli 70-bis e ss., D.P.R. 633/1972 e la casella va barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva precedente l’ingresso nel Gruppo Iva
Quadri VE- VF	Ai righe VE3, VF4 e VF41, viene prevista l’indicazione delle operazioni attive e passive con percentuale di compensazione pari al 6 per cento con conseguente rinumerazione dei righe successivi. La sezione 3 del quadro VF è stata implementata di una nuova casella 9 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di enoturismo di cui alla L. 205/2017. Il rigo VF16, lo scorso anno destinato ad acquisti esenti ed importazioni non soggette ad imposta, quest’anno è stato sdoppiato in due campi: il campo 1 che contiene gli acquisti non imponibili, non soggetti e relativi ad alcuni regimi speciali mentre il campo 2 riguarda gli acquisti esenti e le importazioni non soggette
Quadro VX	Sono stati eliminati nel rigo VX4 il codice 9 del campo 4 e il codice 5 del campo 7 in quanto riguardavano fattispecie non più in vigore. La prima indicazione riguardava i casi di erogazione prioritaria del rimborso tra i quali figuravano i soggetti che si erano avvalsi dell’opzione per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche e della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, adempimenti a oggi resi obbligatori, mentre la seconda era riferita all’ipotesi di esonero da garanzia per i rimborsi richiesti dai contribuenti che si erano avvalsi del programma di assistenza realizzato dall’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 127/2015
Quadro VO	Viene previsto un nuovo rigo VO35, riservato ai soggetti che esercitano l’attività enoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari

Infine, modifiche speculari a quelle esaminate in precedenza per la generalità dei soggetti Iva, sono state apportate ai diversi quadri che compongono il prospetto Iva 26/PR riservato all'ente o società controllante nell'ambito della particolare disciplina dell'Iva di gruppo di cui all'articolo 73, comma 3, Decreto Iva.

➔ AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020

Il prossimo 17 febbraio 2020 i datori di lavoro dovranno calcolare e versare il premio Inail, dovuto quale conguaglio a saldo per l'anno precedente (regolazione) e anticipo per l'anno in corso (rata). Attraverso l'autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica all'Inail anche le retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (modulo per la dichiarazione delle retribuzioni). Il versamento e il modello 1031 hanno però diverse scadenze, esse sono:

Versamento premio Inail	17 febbraio 2020
Presentazione modello 1031	2 marzo 2020

⇒ Il modello 1031 deve obbligatoriamente essere presentato per via telematica.

I datori di lavoro titolari di PAT devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I online e Invio telematico Dichiarazione Salari. Il premio può essere versato in un'unica soluzione entro il 17 febbraio 2020 o in 4 rate di ugual importo. In caso di pagamento rateale, è necessario darne comunicazione tramite i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni: la prima delle 4 rate andrà versata entro il 17 febbraio 2020 e le successive 3 rispettivamente entro:

- il 18 maggio 2020;
- il 20 agosto 2020;
- il 16 novembre 2020.

Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi, da calcolare in base al tasso annuo comunicato dall'Inail stessa. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione Inail 2019/2020 da indicare nel modello F24 è 902020.

Ai fini del conteggio è necessario utilizzare le basi di calcolo ed il prospetto contenente i dati relativi al tasso e alla oscillazione per la determinazione del premio stabiliti dall'Inail. La comunicazione delle basi di calcolo del premio di autoliquidazione avviene tramite pubblicazione nella sezione "Fascicolo aziende". Sono, inoltre, disponibili per le Pat (posizioni assicurative territoriali) i servizi "Visualizza basi di calcolo" e "Richiesta Basi di calcolo".

⇒ I datori di lavoro del settore marittimo titolari di Pan (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio "Invio retribuzioni e calcolo del premio". Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento di 6 cifre da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento.

Infine, occorre ricordare che in sede di autoliquidazione, il contribuente potrà usufruire di specifiche agevolazioni contributive che si riportano in sintesi:

- riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (Pat);
- sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (Pan);
- sgravio per il Registro internazionale (Pan);
- incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (Pat);
- riduzione per le imprese artigiane (Pat);
- riduzione per Campione d'Italia (Pat);
- riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (Pat);

- riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane e svantaggiate conferito dai soci (Pat);
- incentivi per assunzioni ai sensi dell'articolo 4, comma 8-11, L. 92/2012 (Pat).

Si segnala che le riduzioni relative al Registro internazionale e alle assunzioni di cui alla L. 92/2012 costituiscono aiuti di stato.

➔ ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2020 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con la Circolare n.12 del 3 febbraio 2020 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata (ai sensi dell'articolo 26, comma 2, L. 335/1995). Tutte le aliquote previste per il 2019 sono state confermate anche per l'anno 2020, non essendoci state modifiche.

L'aliquota contributiva è del 25% per i titolari di partita Iva che producono redditi di lavoro autonomo iscritti alla gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria (e non sono pensionati). Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota contributiva è confermata al 24%. È rimasta invariata rispetto al 2019 anche l'aliquota per i non iscritti ad altra gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva.

Le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2020 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell'Inps sono le seguenti (la contribuzione aggiuntiva dello 0,51% è videata nella tabella seguente con l'abbreviativo DIS-COLL):

		2019	2020
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	25,72%	25,72%
	Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL	33,72%	33,72
	Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL	34,23%	34,23%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

Il massimale di reddito per l'anno 2020 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 103.055 euro. Pertanto, le aliquote per il 2020 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito.

Il minimale di reddito per l'anno 2020 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.953 euro (il contributo annuo dovuto è variabile a seconda dell'aliquota applicabile come esposto nella tabella precedente). Si tenga comunque presente che, all'interno del minimale, i contributi sono comunque dovuti in misura correlata al reddito effettivo (diversamente, quindi, da quanto accade nella gestione Inps artigiani e commercianti).

Il contributo alla Gestione Separata va versato all'Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

Titolari di Partita Iva	con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei propri clienti)
Collaboratori	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento è per l'importo complessivo a carico del committente
Associati in partecipazione di solo lavoro	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato
Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla gestione separata fino a: <ul style="list-style-type: none"> – euro 6.410,26 di provvigioni annue per i venditori porta a porta – euro 5.000 di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali

➔ DICHIARAZIONE TARDIVA DEI REDDITI PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2018

Segnaliamo a tutti i Clienti che, il prossimo 2 marzo 2020 scade il termine per provvedere all'invio telematico della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2018, non trasmessa nel termine del 2 dicembre 2019 (ossia 90 giorni dalla scadenza di invio). Tale invio, definito "tardivo", consente di non considerare come "omessa" la dichiarazione dei redditi (situazione che, al contrario, si verifica se l'invio interviene successivamente a tale data) e può essere sanata con il versamento di una **sanzione modesta**

Così operando (presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni) la dichiarazione si considera regolarmente "presentata", ancorché tardivamente e, quindi, non si incorre nella più pericolosa ipotesi dell'omessa dichiarazione, fattispecie a cui sono collegate pesanti sanzioni, oltre al pericolo della possibile determinazione induttiva del reddito di impresa (per le imprese) o di lavoro autonomo (per i professionisti).

Ricordiamo, inoltre, che applicando il ravvedimento operoso, è possibile definire la ritardata presentazione con sanzioni davvero contenute:

- la sanzione per il ritardato invio del modello è ridotta a 25 euro (ossia 250 euro ridotto a 1/10);
- inoltre, nel solo caso di imposte non versate, sarà applicabile la sanzione del 3,75% (ossia la sanzione del 30% ridotta a 1/8, in quanto dette imposte vengono versate entro un anno dalla scadenza (lo scorso 1° luglio 2019).

Si invita, pertanto, la clientela a voler attentamente valutare la propria situazione, riflettendo se con riferimento al periodo d'imposta 2018 non si sia tralasciato di consegnare allo Studio la documentazione relativa a un eventuale reddito percepito e, per tale motivo, non sia stata compilata e trasmessa la dichiarazione dei redditi.

Si pensi, ad esempio, a un contratto di locazione iniziato nel corso del 2018, ovvero a un reddito occasionale percepito in tale anno, o ancora alla presenza di più CU con redditi non conguagliati; nelle situazioni dubbie si invita la clientela a contattare il professionista di riferimento per verificare la necessità di presentare, ancorché tardivamente, la dichiarazione.

Pertanto, al fine di consentire allo Studio di elaborare e inoltrare all'Agenzia delle entrate la dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2018, si invita la clientela a consegnare con la massima tempestività la documentazione necessaria (in primis quella da cui risulta il reddito omesso che si intende dichiarare).

➔ STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

- in modalità cartacea;
- in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva.

Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell'esercizio 2018 è stabilito entro la fine del terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, al 2 marzo 2020 (cadendo di sabato il giorno 29 febbraio).

La stampa "cartacea" dei registri contabili dopo le novità introdotte dal Decreto Crescita 2019

A seguito delle novità introdotte dal D.L. 34/2019 si modifica l'obbligo di stampa dei libri contabili per i soggetti che hanno scelto la modalità cartacea. Più precisamente, affinché i registri contabili dell'esercizio 2018 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolari, non è più necessario che essi siano fisicamente stampati su carta ma è sufficiente che essi siano disponibili e pronti alla stampa e quindi contenuto su sistemi digitali che consentano l'immediata stampa qualora ciò dovesse essere necessario (ad esempio nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori). È in ogni caso necessario apporre sul file prodotto un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) in data antecedente o uguale al 2 marzo 2020.

Questa opportunità, già prevista per i registri Iva, è stata ora estesa anche agli altri registri contabili, e tecnicamente anche al registro dei beni ammortizzabili, tuttavia con particolare riferimento a esso si rammenta che lo stesso deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall'articolo 16, D.P.R. 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2018, entro il 30 novembre 2019. In ogni caso nella stampa dei libri cartacei si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.

Modalità di numerazione		
Libro/registro meccanografico	Tipo di numerazione	Esempio RegISTRAZIONI periodo 1° gennaio 2018 –31 dicembre 2018

Libro giornale	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2018/1, 2018/2, 2018/3 etc.
Libro inventari	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento. Sull'ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante	2018/1, 2018/2, 2018/3 etc.
Registri fiscali (registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili, etc.)	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2018/1, 2018/2, 2018/3 etc.

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "cartacei"			
Libro/registo	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	Sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Libro inventari	Sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Registri fiscali	No	Non dovuta	

Le novità del Decreto Crescita non sono state accompagnate da un medesimo intervento in tema di imposta di bollo. Secondo le indicazioni fornite dall'istituto di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, si può sostenere che possano verificarsi, in merito agli obblighi di imposta, due ipotesi di seguito espresse in forma schematica.

Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva e stampa periodica su carta	L'imposta di bollo dovrà essere in questo caso assolta in funzione del numero di pagine attraverso l'apposizione dell'apposito contrassegno, oppure mediante pagamento tramite modello F23
Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva con stampa su carta al momento di eventuali verifiche	In questo appare corretto liquidare l'imposta in base alle registrazioni e versarla in un'unica soluzione mediante F24, ovvero liquidare l'imposta sulla base del numero di pagine generate dal formato pdf utilizzando il modello F23.

L'archiviazione sostitutiva dei registri contabili

Nella conservazione informatica è prevista la sostituzione dei documenti cartacei con l'equivalente documento in formato digitale la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo viene attestata attraverso la firma digitale e la marca temporale.

Il processo di conservazione sostitutiva è finalizzato a rendere un documento elettronico non deteriorabile e,

quindi, disponibile nel tempo nella sua autenticità ed integrità e va concluso entro il termine di 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale (per l'esercizio 2018, entro il 2 marzo 2020).

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "digitali"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	Sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Libro inventari	Sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Registri fiscali	No	Non dovuta	

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei:



va versata in una unica soluzione entro il 30 aprile mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501.

L'ammontare annuo dell'imposta dovuta è determinato in funzione della quantità di fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell'anno. La risoluzione n. 161/E/2007 ha chiarito che per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

➔ SCADENZA AL 28 FEBBRAIO 2020 PER L'INVIO DEI DATI DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Da alcuni anni l'Agenzia delle entrate rende disponibile il modello Redditi Persone Fisiche e il modello 730 precompilati sulla base dei dati che vengono inviati all'Anagrafe tributaria tramite i canali del Sistema Tessera Sanitaria e gli appositi software di compilazione resi disponibili dall'Agenzia delle entrate per quanto riguarda gli altri soggetti obbligati. Riepilogando, gli altri soggetti obbligati alla trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata entro il 28 febbraio 2020 (termine stabilito dall'art.2 del D.M. 1° dicembre 2016, che pertanto non viene prorogato al 29 febbraio 2020) sono:

- le imprese assicuratrici;
- le forme pensionistiche complementari;
- i soggetti esercenti attività di servizi di pompe funebri;
- le università statali e non statali;
- i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie;
- i soggetti che erogano rimborsi di alcuni oneri detraibili o deducibili;
- gli enti previdenziali;
- i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari;
- gli amministratori di condominio;
- le banche e le poste;
- gli asili nido pubblici e privati.

È disponibile al link

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/impresecomunicazioni/dati-per-la-dichiarazione-precompilata>

una apposita sezione dalla quale scaricare i software e le specifiche tecniche utili alla predisposizione delle comunicazioni telematiche

Le novità per le spese sostenute sulle parti comuni degli edifici condominiali

Il Decreto del Mef del 1° dicembre 2016 (che ha introdotto l'obbligo) e il successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 19969/2017 hanno introdotto l'obbligo per gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell'anno di riferimento di comunicare telematicamente entro il 28 febbraio dell'anno successivo (termine stabilito dall'articolo 2 del D.M. 1° dicembre 2016, che pertanto non viene prorogato al 29 febbraio 2020) le quote di detrazione Irpef/Ires fruibili dai singoli condomini per gli interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica, sisma bonus, bonus verde e bonus mobili relativi alle parti comuni condominiali. Il provvedimento n. 1432217 del 20 dicembre 2019 dell'Agenzia delle entrate ha modificato le specifiche tecniche precedentemente approvate, aggiornando i dati da spedire telematicamente, e suddividendo le tipologie di interventi da comunicare nelle seguenti fattispecie:

- recupero del patrimonio edilizio ("A")
- arredo di immobili ristrutturati ("B")
- riqualificazione energetica edificio esistente ("C")
- intervento su involucro di edificio esistente, esclusi serramenti e infissi - detraz. 65% ("D")
- installazione di pannelli solari - detraz. 65% ("E")
- sostituzione impianti climatizzazione invernale con caldaie a condensazione - detraz. 50% ("F")
- acquisto e posa in opera schermature solari - detraz. 50% ("G")
- acquisto e posa di impianti di climatizzazione a biomasse - detraz. 50% ("H")
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto - detraz. 65% ("I")

- intervento antisismico in zona ad alta pericolosità ("L")
- "Ecobonus" - detraz. 70% ("M")
- "Ecobonus" - detraz. 75% ("N")
- "Sisma bonus" - detraz. 75% ("O")
- "Sisma bonus" - detraz. 85% ("P")
- riqualificazione energetica e "Sisma bonus" - detraz. 80% ("Q")
- riqualificazione energetica e "Sisma bonus" - detraz. 85% ("R")
- bonus verde ("S")
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi - detraz. 50% ("T")
- sostituzione impianti climatizzazione invernale con caldaie a condensazione + sistemi di termoregolazione o generatori ibridi o pompe di calore - detraz. 65% ("U")
- acquisto e posa in opera micro generatori in sostituzione di impianti esistenti - detraz. 65% ("V")
- intervento di riqualificazione energetica con installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili - detraz. 50% ("7")

Gli amministratori di condominio devono, pertanto, recuperare i codici fiscali dei beneficiari delle spese sostenute (che possono non coincidere con i proprietari degli immobili del condominio, ad esempio se sono locatari, comodatari, titolari di diritti reali di godimento) per potere predisporre la comunicazione telematica. Tale adempimento non sostituisce l'attestazione cartacea che l'amministratore deve rilasciare ai condomini relativa alla spesa complessiva sostenuta nell'anno precedente suddivisa per i millesimi riferibili a ciascuno di essi.

Gli altri soggetti obbligati all'invio dei dati all'Agenzia delle entrate

Non vi sono novità in merito alla tipologia dei soggetti obbligati alle comunicazioni telematiche per il periodo di imposta 2019 rispetto a quelli che erano obbligati per il periodo di imposta 2018. Si ricorda che un decreto del Mef del 30 gennaio 2018 ha introdotto, in via sperimentale e facoltativa per il triennio 2017/2018/2019, una comunicazione telematica dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell'anno precedente dalle persone fisiche. Al termine del periodo di sperimentazione (quindi, dal periodo di imposta 2020) un nuovo decreto dovrà individuare a regime i termini e le modalità di trasmissione telematica obbligatoria dei dati relativi alle erogazioni liberali che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall'imposta.

➔ PROSEGUONO I CHIARIMENTI IN TEMA DI CORRISPETTIVI TELEMATICI

Proseguono con ritmo incessante i chiarimenti ufficiali relativi al nuovo obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, in vigore dallo scorso 1° gennaio 2020 per tutti i contribuenti. Così come stanno arrivando ai contribuenti le comunicazioni dell'Agenzia relative a coloro che avendo superato la prescritta soglia del volume d'affari nel 2018 potrebbero non aver ottemperato al nuovo obbligo già a decorrere dal 1° luglio 2019. Vediamo nel dettaglio le recenti novità.

Il ricorso volontario alla fattura in luogo della trasmissione dei corrispettivi

Nel corso della recente manifestazione organizzata dal quotidiano il Sole 24 Ore (Telefisco 2020) l'Agenzia delle entrate in data 30 gennaio 2020 ha confermato la possibilità – per la verità già ammessa con la precedente risposta a interpello n. 149/2019 - di poter "evitare" i nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decidendo volontariamente di emettere fattura.

La conferma, valida per tutti i contribuenti (quindi anche quelli obbligati all'utilizzo della fattura elettronica), potrà essere di estrema utilità per i cosiddetti contribuenti "minimi" o "forfettari" che come è noto possono ancora emettere fattura in modalità cartacea, ma che al contrario risulterebbero obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Detta possibilità viene incontro anche alle esigenze di quei commercianti al minuto che effettuando un limitato numero di operazioni (cessioni o prestazioni che siano), possono evitare di dotarsi del registratore telematico o, in questo periodo transitorio (fino al 30 giugno 2020) in cui possono ancora emettere il vecchio scontrino o la ricevuta fiscale, di trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri.

Peraltro, in virtù dell'innalzamento della soglia massima (da 100 a 400 euro) avvenuto con il decreto 10 maggio 2019, potranno fare più ampio ricorso alla fattura cosiddetta semplificata disciplinata dall'articolo 21-bis, D.P.R. 633/1972, in luogo di quella ordinaria.

Una seconda importante precisazione fornita sempre in occasione di Telefisco 2020 riguarda la tempistica di emissione della fattura, che può avvenire come appena detto in sostituzione del documento commerciale.

Su questo tema si aveva il dubbio se l'emissione/trasmissione della fattura dovesse essere "contestuale" e cioè avvenire nel giorno stesso dell'avvenuta esecuzione dell'operazione oppure se, si potesse anche in questo caso applicare il termine dei 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione previsto dal comma 4 dell'articolo 21, Decreto Iva. L'Agenzia nella risposta fornita in occasione del citato incontro conferma quest'ultima soluzione.

Soggetti obbligati dal 1° luglio 2019: comunicazioni per l'avviso spontaneo dei contribuenti

In questi giorni l'Agenzia delle entrate sta recapitando avvisi di anomalia per l'adempimento spontaneo dei contribuenti Iva che, sulla base dei controlli effettuati, potrebbero non aver ottemperato all'obbligo di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri a partire dal 1° luglio 2019. In particolare le comunicazioni fanno riferimento agli invii dei dati dei corrispettivi riferiti periodo compreso tra i mesi di luglio e novembre 2019 e le anomalie risultano verificate sulla base dei controlli effettuati sulla dichiarazione annuale Iva 2019 per l'anno 2018, con particolare riferimento ai dati dichiarati nei quadri VE (operazioni attive) e VT (dettaglio delle operazioni verso privati).

Con detti riscontri, che determinano di fatto mere "supposizioni", l'Agenzia informa quei contribuenti che, pur avendo effettuato operazioni nei confronti di consumatori finali (dato ricavabile dal quadro VT) e avendo realizzato nel 2018 un volume d'affari superiore a 400.000 euro (dato desumibile dal quadro VE), non hanno trasmesso alla data del 31 dicembre 2019 i dati dei corrispettivi giornalieri.

In caso di effettivo riscontro delle anomalie le citate comunicazioni richiedono al contribuente di verificare ed eventualmente di regolarizzare la propria posizione inviando telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri ed effettuando il versamento delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015 (che richiamano quelle previste dall'articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997), riducibili avvalendosi del ravvedimento operoso.

Qualora invece il soggetto passivo Iva riscontri di non essere tenuto a trasmettere i citati corrispettivi (ad esempio perché ha deciso volontariamente di certificare le operazioni mediante emissione di fattura), le citate comunicazioni dell'Agenzia precisano che il contribuente si debba comunque attivare per segnalare il fatto utilizzando il canale di assistenza "CIVIS".

Con una nota pubblicata lo scorso 31 gennaio il Consiglio nazionale dei dottori commerciali ed esperti contabili (Cndcec) ha richiesto alla stessa Agenzia di pubblicare un comunicato stampa per rassicurare gli operatori circa la possibilità di non fornire risposta alla comunicazione ricevuta nei casi di assenza di anomalie.

Le indicazioni di prassi

Vediamo, infine, di riepilogare in forma di rappresentazione schematica i chiarimenti che la stessa Agenzia ha fornito nel corso del mese di gennaio nelle diverse risposte alle istanze di interpello proposte dai contribuenti (si fa pertanto seguito ai chiarimenti già comunicati con la precedente informativa di gennaio).

<p>Risposta a interpello n. 7 del 17 gennaio 2020</p>	<p>Con riferimento alla certificazione dei corrispettivi nelle attività spettacolistiche di cui all'articolo 74-quater, D.P.R. 633/1972 ed elencate nella tabella C allegata al predetto decreto, si conferma l'esonero dal nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi in ragione del fatto che gli stessi dati vengono inviate alla S.I.A.E. con cadenza giornaliera e mensile</p>
<p>Risposta a interpello n. 8 del 21 gennaio 2020</p>	<p>Oltre a confermare che la fattura differita (emessa/trasmessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni) interviene per documentare operazioni in relazione alle quali si è comunque manifestato il momento di effettuazione e quindi l'esigibilità (consegna per i beni e incasso per le prestazioni), e che quindi si è di fronte ad una fattura "immediata" (da emettere trasmettere nei 12 gg. da effettuazione) nel caso di fattura emessa spontaneamente in via anticipata, il documento di prassi il documento di prassi si esprime anche il merito all'obbligo di allegazione al documento XML della documentazione che documenta le operazioni svolte in caso di fattura differita (tipico il caso dei Ddt). L'Agenzia in proposito precisa, confermando precedenti indicazioni, che non vi è alcun obbligo di trasmettere gli allegati unitamente al documento elettronico ma comunque possibile la loro conservazione in modalità cartacea</p>
<p>Risposta a interpello n. 9 del 21 gennaio 2020</p>	<p>Confermato l'esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi anche per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento installati in luoghi pubblici (giochi per bambini, flipper, freccette, biliardini, photoplay, etc.) in quanto rientranti nella previsione di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2, D.P.R. 696/1996, in forza del richiamo operato dal D.M. del 10 maggio 2019</p>

<p>Risposta a interpello n. 12 del 24 gennaio 2020</p>	<p>Con riferimento alla fatturazione elettronica per servizi resi da una cooperativa sociale di tipo B l’Agenzia conferma che il termine di emissione/trasmisione di 12 gg. previsto dal comma 4 dell’articolo 21, D.P.R. 633/1972 decorre sempre dal momento di effettuazione dell’operazione, individuato secondo le regole previste dall’articolo 6 del medesimo Decreto Iva</p>
<p>Risposta a interpello n. 13 del 24 gennaio 2020</p>	<p>Con riferimento alle fatture cosiddette “tax free” emesse nei confronti di privati consumatori extra UE (che vanno obbligatoriamente trasmesse tramite il sistema OTELLO 2.0 che ha nella sostanza digitalizzato il processo per ottenere il “visto doganale” da apporre sulle descritte fatture) viene confermato che non occorre anche procedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e all’emissione del documento commerciale in quanto i 2 documenti (fattura e corrispettivi) sono documenti tra loro alternativi. Laddove comunque l’esercente provvedesse ad emettere anche il documento commerciale, al fine di scongiurare la duplicazione di dati inviati telematicamente (situazione che verrà risolta con le ultime specifiche tecniche versione 9.0) l’Agenzia suggerisce di conservare su apposito registro copia della fattura tax free sulla quale annotare il riferimento del documento commerciale emesso per certificare la medesima cessione</p>

➔ APPALTI E SUBAPPALTI: IL NUOVO REGIME DI CONTROLLO SULLE RITENUTE D’ACCONTO

Capita sovente che talune aziende, anziché realizzare in proprio determinati lavori, si avvalgano della collaborazione di soggetti terzi, talvolta anche violando il divieto di prestito di manodopera. In tali situazioni, il committente si avvale della manodopera assunta dall’esecutore che, per svariati motivi, potrebbe non versare le ritenute sul reddito di lavoro dipendente. Molto spesso, tale fenomeno diviene la “regola” in quanto il denaro corrispondente alle trattenute rimane nella disponibilità del datore di lavoro, a compensazione di un margine economico assente. Per arginare il fenomeno, è stato introdotto un complesso meccanismo di controlli e responsabilità, che trova applicazione (salvo differimenti) a decorrere dal 2020.

La situazione evocata dalla norma

I soggetti sostituti di imposta (imprese, professionisti, condomini, enti pubblici, etc.) - residenti nello Stato - che affidano il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Il versamento delle ritenute è, dunque, effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione (probabilmente per scongiurare possibili tentazioni di compensare crediti non esistenti). La norma, poi, aggiunge che è vietata la compensazione dei contributi Inps e Inail relativi ai dipendenti impegnati nei contratti sopra richiamati.

Per meglio comprendere, dunque, le nuove cautele scattano qualora vi sia l’affidamento di opere e servizi a imprese, di importo superiore a 200.000 euro annui, con particolari caratteristiche. In merito all’importo, segnaliamo che:

- rileva l’ammontare del contratto stipulato nel corso dell’anno;

- nel caso di stipula (tra i medesimi soggetti) di più contratti nel corso del medesimo anno, la verifica del superamento del limite va effettuato sulla sommatoria. Così, se nel corso del 2020 si stipulasse tra A e B un contratto di affidamento di servizi di 100.000 euro (sotto soglia), seguito – nel medesimo anno – dalla stipula di un ulteriore contratto di 150.000 euro, il limite sarebbe superato e, per conseguenza, da tale momento dovranno essere applicati i controlli oltre descritti.

In relazione alle caratteristiche dei contratti oltre soglia, la norma richiede che:

- 1) il contenuto prevalente sia la fornitura di manodopera (quindi nessun problema ci sarà nel caso di affidamento dell'opera di costruzione di un bene, ipotizzando che il valore dei beni impiegati sia maggiore rispetto a quello del lavoro impiegato);
- 2) la manodopera si rechi a prestare la propria opera presso la sede del committente, che potrebbe essere uno stabile (ufficio, laboratorio, opificio, magazzino, etc.) ma anche un cantiere riconducibile alla responsabilità del committente;
- 3) la manodopera utilizzi i beni strumentali del committente, ovvero ai lui riconducibili in ogni modo.

La situazione tipica dove trovano applicazione le cautele è quella del lavoro interinale, ovviamente nel caso di contratti che superino l'importo annuo di 200.000 euro con la stessa società di lavoro temporaneo.

La tipologia contrattuale specifica, inoltre, appare del tutto irrilevante, nonostante la norma citi esplicitamente le più frequenti forme di appalto, subappalto, affidamento di lavoro ai consorziati; si tratta solamente di esemplificazioni che non hanno alcun valore esaustivo.

Del tutto irrilevante, inoltre, è anche il settore economico di appartenenza dell'esecutore dei lavori, non essendo richiesta alcuna affinità o riconducibilità a quello del committente.

Gli obblighi di disclosure e di controllo

Verificandosi la situazione di cui sopra, la norma impone al committente l'obbligo di verificare il corretto assolvimento del versamento delle ritenute effettuato dagli appaltatori e subappaltatori che sono intervenuti nella realizzazione delle opere e/o servizi.

Al fine di consentire al committente tale riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento mensile (i.e. giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione delle ritenute) l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente (e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice):

- 1) le deleghe di versamento delle ritenute, distinte per ciascun committente;
- 2) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Ai fini di poter identificare i modelli F24, l'Agenzia delle entrate ha specificato che, nella parte anagrafica del modello, oltre ai dati del soggetto che versa, dovranno essere indicati anche:

- il codice fiscale del committente di riferimento, nella casella "erede, curatore, genitore, etc.";
- il codice identificativo "09".

Con tale accortezza, peraltro, la delega di pagamento risulterà visibile anche nel cassetto fiscale del committente (oltre che in quello del soggetto che effettua il pagamento), che avrà così la possibilità di constatare – in modo oggettivo – la veridicità dei dati trasmessi.

In merito alle modalità con cui il datore di lavoro sarà chiamato a scindere i dati complessivi delle ritenute, si può richiamare il seguente esempio, mutuato dalle indicazioni dell'Agenzia delle entrate.

Si pensi al caso dell'esecutore di servizi conto terzi che, nell'ambito di un accordo aventi tutte le caratteristiche quantitative e qualitative sopra richiamate, occupi un dipendente operativo presso due differenti committenti A e B.

Il dipendente, in relazione al detto mese, ha lavorato 100 ore, di cui 70 nel cantiere A e 30 nel cantiere B; le

ritenute totali desumibili dal cedolino paga sono pari a 200 euro, a fronte di una retribuzione mensile di 2.000 euro.

Il totale mensile delle ritenute dovrà essere imputato per il 70% (140 euro) al committente A, e quindi esposto sul modello F24 con l'indicazione del suo codice fiscale.

Per il committente B, invece, si esporrà sul modello F24 un importo di ritenute pari al 60% del totale mese, quindi 60 euro.

Come chiarito, dunque, la ripartizione delle ritenute avviene secondo un criterio oggettivo, come quello delle ore lavorate presso ciascun committente.

I dati sopra esposti andranno riepilogati in 2 prospetti, uno per il committente A (retribuzioni di competenza 1.400, ritenute di competenza 140) e un altro per il committente B (retribuzioni di competenza 600, con ritenute di 60).

Ovviamente, ove vi fossero, in capo all'esecutore, dipendenti impegnati in lavori non riconducibili a quelli con i richiamati requisiti, le ritenute relative andranno versate con un unico F24 residuale rispetto a quelli specifici.

Il committente avrà, così, a disposizione gli elementi per valutare che l'ammontare delle ritenute "relative" alla propria posizione siano state integralmente assolte.

Il caso di inadempienza e i connessi rimedi

Ove il versamento avvenga regolarmente, nessun problema.

Ove, invece, vi siano degli inadempimenti totali o parziali, il committente è tenuto ad agire in qualità di "garante" delle somme nei confronti dell'erario.

Infatti, nel caso in cui - alla data di scadenza del versamento delle ritenute con gli ulteriori 5 giorni di aggiunta - sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e:

- questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati;
- ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;

il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria:

- sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio;
- ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;

dandone comunicazione entro 90 giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Dunque, la norma intende imporre al committente il divieto di effettuare gli eventuali pagamenti previsti, per il semplice motivo che quei fondi sono astrattamente dedicati al pagamento delle ritenute.

Appare altresì chiaro che, una volta conosciuto l'inadempimento, l'Agenzia delle entrate - occorrendo - si presume possa effettuare un pignoramento di crediti presso terzi, assicurandosi la potestà delle somme in parola.

Il trattamento sanzionatorio

La norma, oltre a prevedere specifici obblighi in capo al committente, statuisce anche un relativo trattamento sanzionatorio.

Infatti, in caso di inottemperanza agli obblighi di controllo, blocco dei pagamenti e delazione tempestiva all'Agenzia delle entrate, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

I soggetti virtuosi che sfuggono agli obblighi

Tutti gli obblighi sopra richiamati non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, dei seguenti requisiti:

- a) risultino in attività da almeno 3 anni (non è sufficiente la mera titolarità di una partita Iva inattiva), siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi su modello F24 (per qualsiasi somma: imposte, ritenute, Iva, contributi, etc.) versamenti per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

A decorrere dalla data di applicazione della disposizione, la certificazione di cui sopra è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

In data 6 febbraio 2020, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito il modello di certificato con il quale è possibile attestare la regolarità del soggetto, da spendere poi con il committente al fine di ottenere i benefici anticipati.

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2314330/PROVV.TO%2BRU.%2B54730.pdf/0921a01b-cdf9-d560-972c-07ba17f09847>

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2314330/ALLEGATO%2BA.pdf/d3ad0ae9-d258-d179-e321-fdf21c299bdd>

Il certificato, con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, è messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio. Il certificato è messo a disposizione dell'impresa o di un suo delegato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'impresa. Per i soggetti grandi contribuenti il certificato è messo a disposizione presso le Direzioni regionali.

L'impresa o un suo delegato può segnalare all'ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non considerati. L'ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione che forniscono riscontro secondo tempi e modalità definiti d'intesa. Qualora ricorrano i presupposti, l'ufficio procede all'emissione di un nuovo certificato.

Va assolutamente rimarcato che, anche a livello di concorrenza, i soggetti che potranno vantare il possesso del certificato saranno di molto avvantaggiati, in quanto:

- 1) potranno eseguire le compensazioni delle ritenute e dei contributi Inps e Inail;
- 2) non dovranno sopportare gli evidenti costi amministrativi per la creazione della documentazione di supporto;
- 3) esonereranno il committente dagli oneri di controllo e dal rischio di subire sanzioni;
- 4) non rischieranno di vedersi bloccati i pagamenti per la frazione di corrispettivo già maturato;

L'entrata in vigore

Formalmente, le disposizioni in commento sono in vigore dal 1° gennaio 2020.

L'Agenzia delle entrate ha precisato che:

- 1) a nulla rileva il fatto che il contratto di riferimento sia stato stipulato nel 2019;
- 2) rileva che i controlli sopra esposti siano da riferire a retribuzioni maturate a decorrere dal 1° gennaio 2020 e siano pagate a decorrere da tale data. Quindi, seguendo le usuali regole di mercato, le retribuzioni del mese di gennaio sono normalmente corrisposte ai primi di febbraio, con la conseguenza che le ritenute andranno versate al 16 marzo 2020.

Ad oggi vige il più completo caos nei settori interessati, con la conseguenza che non si può escludere che si

possa introdurre un approccio morbido, teso a rendere quantomeno non sanzionati i comportamenti dei primi mesi di applicazione.

Inoltre, stante l'enorme confusione, si potrebbe apprezzare l'emanazione di una circolare esplicativa, lasciando così il tempo agli operatori di assimilare la materia ed agli esperti di software di aggiornare le procedure informatiche al fine di poter creare con la massima tranquillità i documenti richiesti.

➔ NOVITA' IMU – INDICAZIONI OPERATIVE

Nello speciale riguardante la legge di bilancio per il 2020 si è dato conto della soppressione della Tasi con conseguente unificazione nel tributo principale, l'Imu.

Tale fusione dei due tributi non ha modificato, nella sostanza, la disciplina del tributo municipale, che quindi segue le regole ben conosciute già applicabili precedentemente.

Vi sono però alcuni aspetti operativi che richiedono una riflessione, affinché ci si attivi per verificare la propria situazione, onde evitare future "sorprese".

In particolare, sono due le situazioni sulle quali lo Studio invita la clientela a porre la propria attenzione.

Terreni pertinenziali

La prima questione da verificare è quella legata al trattamento dei terreni pertinenziali ai fabbricati, da sempre esentati dai tributi comunali (un tempo dall'Ici, attualmente dall'Imu).

Va però segnalata come sia stata modificata la definizione di terreno pertinenziale.

Con riferimento a tale fattispecie, si era venuta a creare una problematica in relazione a quelle aree che di fatto vengono utilizzate quali pertinenze di fabbricati (giardini, orti, etc.), ma che formalmente risultano essere unità immobiliari autonome iscritte al catasto con autonoma attribuzione di rendita.

In passato la Cassazione ha interpretato il concetto di pertinenza preferendo l'aspetto sostanziale, ritenendo irrilevante il dato catastale; nei fatti, quando un terreno risultava destinato a giardino dell'abitazione, ad esempio, questo era esentato da Imu, indipendentemente dalla situazione catastale.

Proprio su questo tema va evidenziato un intervento ad opera del Legislatore con la riscrittura della normativa che regola l'applicazione dell'Imu. Oggi, per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, "purché accatastata unitariamente".

Conseguentemente, a decorrere dal 2020, non sarà più possibile invocare l'esonero per terreni che siano solo di fatto utilizzati in via pertinenziale, ma che dal punto di vista urbanistico sono invece autonomi: sarà il dato catastale a guidare l'idoneità o meno del bene ad essere oggetto di prelievo ai fini Imu.

Evidentemente, il problema si pone quando queste aree sono ubicate in zone per le quali lo strumento urbanistico riconosce vocazione edificatoria e quindi sono suscettibili di essere tassate sulla base del valore venale, base imponibile per i terreni edificabili.

Ciò posto, visto il cambio di rotta, occorre procedere a verificare con la massima sollecitudine quale sia la situazione catastale degli immobili; per continuare a beneficiare dell'esonero dal prelievo da Imu, per tali aree sarà quindi necessario modificare la situazione catastale, procedendo a congiungerle al fabbricato al quale sono asservite.

A tal fine la clientela di Studio è invitata a prendere contatto con il proprio tecnico di fiducia per la verifica della propria situazione catastale.



Contitolari lap

Ai fini Imu non erano considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli lap, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agricola.

Si tratta della cosiddetta "finzione di non edificabilità" delle aree: l'area è urbanisticamente edificabile, ma ai fini del prelievo comunale si considera terreno agricolo, quindi tassabile sulla base del reddito dominicale a questo attribuito (per Cd e lap diviene quindi esente, posto che i terreni agricoli da questi posseduti e

condotti dal 2016 sono esenti).

Tale previsione è stata riproposta anche nella nuova disciplina, ma con una modifica:

- sino al 2019 l'agevolazione doveva applicarsi per tutti i comproprietari, in quanto i requisiti verificati in capo ad uno di questi automaticamente producevano gli effetti in capo anche all'altro;
- dal 2020, la recente Legge di Bilancio interviene limitando l'applicazione dell'agevolazione al solo titolare in possesso dei requisiti. Si afferma infatti che in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Quindi, per esemplificare, si ipotizzi il caso dei fratelli Luca e Andrea Rossi, comproprietari e titolari al 50% di un terreno edificabile coltivato dal solo Andrea, in possesso della qualifica di lap: dal 2020 solo quest'ultimo beneficerà dell'esenzione derivante dalla finzione di non edificabilità, mentre Luca sarà chiamato a versare ordinariamente l'imposta facendo riferimento al valore venale in comune commercio dell'area.



! Anche in questo caso si invita la clientela a tenere conto di tale modifica, valutare la propria posizione e ipotizzare, ove possibile, una modifica della situazione di titolarità dei terreni edificabili, rivolgendosi al proprio professionista per analizzare possibili soluzioni da adottare.

Con i migliori saluti.



Federazione Italiana Liberi
Il Presidente
Ermanna Carniel